REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LODI

SEZIONE CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

Lo.An., con gli avv.ti G. e D. Di.

- Attrice



Premesso che

la presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi - a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17° della legge 18/6/2009 n. 691 - dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

Rilevato ed osservato che

- secondo la prospettazione di parte attrice, il giorno 7 febbraio 2009, alle ore 5.30 di mattino, la Lo. avrebbe percorso collo proprio autocarro via Po, nel tratto compreso sul territorio del Comune di San Giuliano Milanese;
- a causa della asserita presenza di un non meglio precisata profonda buca presente sulla carreggiata, l'autocarro avrebbe subito danni meccanici quantificati in Euro 2.500,00 oltre Iva;
- a causa di tale episodio, l'attrice avrebbe oltretutto subito un'ulteriore danno per mancato guadagno pari a Euro 5.000,00;

- la Lo. intende provare il fatto storico fonte dei danni per cui ha adito il Tribunale per mezzo di un capitolo di prova dedotto alta lettera A) dell'atto di citazione del tutto generico ed inattendibile, posto che se davvero l'autocarro si fosse "impiantato" in una buca, non è dato comprendere le ragioni per le quali la conduttrice non abbia chiamato le autorità pubbliche competenti per i più opportuni accertamenti del caso; oltretutto l'unico capitolo di prova dedotto in atti avente ad oggetto il fatto storico fa riferimento all'intera carreggiata di via Po, in San Giuliano Milanese, genericità questa che impedisce l'ingresso della prova orale su tale circostanza in quanto dedotta in contrasto con l'art. 244 c.p.c., in merito al quale la Corte di Cassazione ha affermato che "la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa" (cfr. Cass. 9547/2009);
- parimenti alcun valore probatorio ha il doc. n. 2 prodotto da parte attrice in quanto contenente dichiarazioni provenienti da un soggetto che non era presente al momento dell'asserito sinistro;

- non avendo dunque provato la Lo. l'esistenza della buca sulla carreggiata di via Po, in San Giuliano Milanese, le domande attoree devono essere integralmente rigettate,

- le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

- la parte attrice ha agito con colpa grave, avendo proposto una domanda risarcitoria per un importo di ben Euro 8.000,00 senza dedurre ed allegare alcuna prova seria e puntuale dell'asserito sinistro, oltretutto insistendo, anche nelle vote conclusive, per l'ammissione di una prova grale dedotta in evidente contrasto con l'art. 244 c.p.c.; conseguentemente, in applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., Lo.An. deve essere condannata al pagamento in favore di Ge. S.p.A. della somma che può essere equitativamente determinata, tenuto conto del valore della controversia e delle argomentazioni svolte dall'attrice, in Euro 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) rigetta le domande di Lo.An.;
- 2) condanna Lo.An. alla rifusione delle spese di lite in favore di Ge. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Euro 1.248,00 per diritti, Euro 1.961,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna Lo.An. al pagamento in favore di Ge. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma equitativamente determinata in Euro 500,00.

Così deciso in Lodi il 1 aprile 2011.

Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2011